

865/14



Corte d'Appello di Napoli

40 N.R.

R.G. n. 2981/2011

Cron. n. 1334/14

Rep. n. 1005/14

Est. dr. Notaro

Oggetto:

SEZIONE 03

R.G.: 2981/2011

All'udienza collegiale del giorno 26/02/2014 ore 09:30

PRESIDENTE Dr. GIORDANO ROSA

Giudice/Consigliere Dr. NOTARO FRANCESCO

Giudice/Consigliere Dr. DE TULLIO GIUSEPPE

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto
e del P.M. Dr.

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

AMBROSANO LUIGI

Avv. RUGGIERO VINCENZA

Convenuto principale

SCUOLA MEDIA STATALE GIULIO RODINO

Avv.

Convenuto (altro)

AMBROSANO GENNARO

Avv.

Convenuto (altro)

ACANFORA MARIA

Avv.

Convenuto (altro)

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI NAPOLI

E' presente per delega dell'Avv. Ruggiero, l'Avv. Felice
Sammò la quale si espone all'atto di apertura,
agli atti di causa e se vuole per l'elenco
dello stesso. Si richiama le richieste di C.T.U.
medico legale nelle prese del Sg. Luigi Ambrosano,
e che dichiara le responsabilità della Scuola Media Statale
Rodino di Napoli-Bene, del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca e per l'effetto che si dichiara e che si va
addebitare al medesimo - Genitore dell'appellante, il tutto con valore

Al 7^{mo}, dopo il 2^o ora del doppio giudizio di prima.
E' presente il Procuratore dello Stato, Alessandro Ferri, il quale si riporta
ai propri scritti difensivi e conclude come in atti. Sono, altresì, presenti
le dott. sse Miranda Carmela e Giuseppina Lala, ai fini della pratica
forense.

- ☐ Nessuno è comparso. La Corte visto l'art. 348 cpc rinvia la causa al.....
- ☐ Nessuno è comparso. La Corte visto l'art. 309 cpc rinvia la causa al
- ☐ Nessuno è comparso. La Corte cancella la causa dal ruolo.
- ☐ La Corte dichiara interrotta la causa dal ruolo.
- ☐ La Corte rinvia la causa all'udienza del
- ☐ La Corte dispone il sollecito dell'acquisizione del fascicolo di 1° grado.
- ☐ La Corte rinvia la causa in prosiegue di prima comparizione al
- ☐ La Corte rinvia la causa al per il/la prosiegue / precisazione delle conclusioni.
- ☐ La Corte assegna la causa a sentenza, riservandosi la decisione all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 cpc.
- ☐ La Corte rinvia la causa al per la prosecuzione della discussione.
- ☐ La Corte si riserva la decisione.
- ☐ La Corte si riserva la decisione e dà lettura dell'allegato dispositivo.
- ☐ La Corte si riserva per la sospensiva.
- ☐ La Corte dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo trattandosi di materia
- ☐ La Corte invita le parti ad interloquire in ordine alla possibile definizione della controversia a norma dell'art. 348 bis c.p.c.
- ☐ Le parti si riportano alle rispettive difese
- ☐ La Corte si riserva.
- ☐ La Corte rinvia per le conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 352 co. VI e 281 sexies c.p.c. all'udienza del
- ☒ La Corte invita le parti a procedere a discussione e decide successivamente la causa con sentenza della quale dà lettura e che diviene parte integrante del presente verbale (art. 281 sexies c.p.c.).

Il Cancelliere
L'Assistente Giudiziario
Sera Antonietta

Il Presidente

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'appello di Napoli

Sezione III civile

La Corte d'appello di Napoli, sezione terza civile, così composta:

dott. ssa Rosa Giordano

Presidente

dott. Giuseppe De Tullio

consigliere

dott. Francesco Notaro

cons. rel. est.

ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi ex art.281 sexies
c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa recante il numero di ruolo 2981 registro affari contenzioni per l'anno
2011, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 6796/10, depositata
l'11.6.2010, non notificata, del tribunale di Napoli, IX sezione civile

TRA

Ambrosanio Luigi, c.f. MBR LGU 90D07 M289I, rappresentato e difeso
dall'avv. Vincenza Riggiero, giusta procura stesa a margine dell'atto di citazione per
il giudizio di primo grado ed elett.nte dom.to presso lo studio del me4desimo
procuratore in Napoli, via Caio Duilio n.8

Appellante

E

Ambrosanio Gennaro e Acampora Maria.

Appellati contumaci

NONCHE'

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del
ministro p.t., nonché **Scuola media statale "Giulio Rodinò"**, in persona del
dirigente scolastico, rappresentati ed elett.nte dom.ti presso l'avvocatura distrettuale
dello stato in Napoli, alla via Diaz n.11

Appellati

Motivi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione

Ambrosanio Gennaro ed Acampora Maria, nella qualità di genitori esercenti la

potestà genitoriale sul minore Ambrosanio Luigi, hanno adito in primo grado il Tribunale di Napoli, assumendo che in data 7.3.2002, alle ore 15.30 circa, durante lo svolgimento di attività sportiva all'interno della scuola statale Giulio Rodinò, il minore era caduto in seguito ad uno scontro con un avversario, riportando lesioni giudicate guaribili in 30 giorni, con postumi permanenti da valutarsi nella misura del 15% e itt e itp per gg. 90; chiedevano, pertanto, la condanna della istituto scolastico e del ministero convenuti al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 59.068,45, oltre interessi.

Si costituiva il ministero dell'istruzione il quale contestava la domanda, mancando la prova del fatto illecito e del nesso di causalità.

Raggiunta la maggiore età ed intervenuto nel giudizio Ambrosanio Luigi, a seguito dell'istruzione della causa mediante escussione dei testi, il giudice adito rigettava la domanda, ritenendo che lo scontro in una fase di gioco di una partita di calcio non integrasse gli estremi del fatto illecito, in mancanza di grave violazione delle regole del gioco, essendo comportamento sostanzialmente legato alla disciplina praticata; che anche a voler considerare l'allegazione successivamente introdotta dall'interventore – nonostante gli fosse preclusa, essendo intervenuto nel processo dopo il consumarsi delle preclusioni sia assertive che probatorie – non era stata provata la circostanza che il minore si era infortunato a causa di una spinta di un avversario, non avendo i testi escussi assistito direttamente al fatto, dovendo, altresì, considerarsi che una spinta durante le fasi di gioco, di per sé non poteva stimarsi quale condotta illecita, caratterizzandosi, detta pratica sportiva, per il continuo contatto tra i giocatori, di tal che potrebbe essere fonte di responsabilità solo laddove esorbitasse del tutto dalle regole del gioco; né era stato dedotto che l'istituto non aveva apprestato le misure necessarie per garantire lo svolgimento della partita in condizioni di sicurezza.

Avverso detta pronuncia ha proposto appello Ambrosanio Luigi, alla cui lettura si rimanda quale parte espressa della presente sentenza, dolendosi, in estrema sintesi, del fatto che non vi potessero essere testi estranei alla scuola che avevano assistito al fatto, mentre non poteva essere considerata la eventuale testimonianza dell'insegnante, il quale sarebbe andato soggetto alla rivalsa da parte del ministero,

sicché argomentare come aveva fatto il primo giudice, equivaleva a ritenere detti eventi irrisarcibili; che, sempre diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prima istanza, il giudice di legittimità ha affermato il carattere "quasi oggettivo" della responsabilità ex art. 2048 c.c., dovendo l'attore provare che il fatto si è verificato durante l'orario di lezione o mentre l'allievo si trovava sotto la vigilanza del precettore, mentre la rigorosa prova liberatoria compete alla parte convenuta, che dovrà dimostrare di aver assolto all'onere di diligenza nell'impedire l'illecito, non potendo invocare semplicemente l'imprevedibilità in se considerata; che, sul punto, vi era contraddizione della motivazione giacché "o il fallo rientra nella normale attività di gioco e quindi è sicuramente prevedibile da parte degli insegnanti o non è un fatto che rientra nell'ambito ordinario dello svolgimento di una partita di calcio e quindi non può essere prevedibile"; che inoltre, la prova liberatoria doveva estendersi alla dimostrazione di aver adottato le misure organizzative occorrenti per evitare il danno, mentre nel caso in esame l'insegnante era intento a parlare con un collaboratore scolastico, sicché era distratto; che era invece, proprio in considerazione della esuberanza degli allievi, doveroso richiedere all'insegnante un maggiore onere di vigilanza, soprattutto in relazione ai giochi di squadra, dovendo, in base alle misure organizzative richieste, quest'ultimo mantenere un basso livello di agonismo; chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza gravata e previa declaratoria di responsabilità degli originari convenuti ed anche attraverso ammissione di c.t.u. medico legale, la condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti da esso Ambrosanio, nessuno escluso, vinte le spese del doppio grado di lite, con attribuzione.

Si è costituita l'avvocatura dello Stato nell'interesse del ministero dell'istruzione, nonché della scuola Rodinò, la quale ha resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto, mentre deve essere dichiarata la contumacia di Ambrosanio Gennaro e Acamfora Maria.

Tanto premesso, il gravame è destituito di fondamento.

In primo luogo si evidenzia che non è stata sottoposta a critica, attraverso specifico motivo di impugnazione, l'argomentazione del primo giudice secondo la quale al terzo intervenore (così qualificato) - costituitosi successivamente allo

spirare dei termini ex art.183 c.p.c. - non è più consentita la modifica, seppur parziale, dei fatti allegati a sostegno della domanda, nella specie che non si fosse trattato di semplice contrasto di gioco, ma di spinta da parte di un avversario durante la partitella di calcio.

D'altro canto, il giudice di prima istanza ha, comunque, escluso che fosse stato provato che ciò era realmente avvenuto, non avendo i testi escussi assistito al fatto.

Né l'argomentazione con cui si sostiene che, così ragionando, dovrebbe pervenirsi sempre, *in re ipsa*, in simili evenienze, ad escludere la responsabilità, giacché sarebbe impossibile disporre di testi disinteressati presenti al momento dell'evento - oltre a costituire una petizione di principio affatto necessitata, ma da verificare caso per caso - può portare a obliterare suggestivamente i criteri che devono presiedere all'accertamento in ambito giudiziale.

Inoltre, da un punto di vista della verifica di attendibilità, non può non considerarsi la singolarità stessa che una tale circostanza sia stata 'aggiunta' solo in un secondo momento, così, evidentemente, per cercare di suffragare che l'evento pregiudizievole era da ascrivere ad una condotta esulante dalle normali regole di gioco.

Del pari anche la circostanza riferita da uno dei testi, in virtù della quale l'insegnante sarebbe stato in quel momento distratto, in quanto intento a parlare con un operatore scolastico, proviene *de relato* dalla stessa parte appellante Ambrosanio Luigi, apparendo, pertanto - secondo i consueti canoni di scrutinio del materiale istruttorio - radicalmente inutilizzabile e comunque irrilevante, laddove non si dia per provato che, 'a monte', vi sia stata, da parte di altro allievo, una condotta così grave e inconsulta da trascendere i normali comportamenti di gioco, tra cui certo non possono rientrare, come ha correttamente ritenuto il giudice di prima istanza, i contrasti tra avversari durante la partita, che costituiscono accadimento normale in uno sport di squadra che comporta il contatto fisico tra i contendenti.

Sotto altro profilo, nell'atto introduttivo della lite in primo grado, così come, del resto, nella comparsa di intervento dell'odierno appellante, quale fatto costitutivo posto alla base della domanda, veniva invocata la sola *culpa in vigilando* e non la mancata adozione delle misure organizzative occorrenti per lo svolgimento della

partita in condizioni di sicurezza (beninteso, sempre compatibili con la natura del gioco praticato che, sebbene non possa definirsi 'pericoloso', comporta, come si è detto, comunque il contratto fisico tra gli avversari) o, per così dire, per mantenere basso il livello di agonismo, dal che, trattandosi di domande eterodeterminate – sia che la si voglia sussumere nell'ambito di applicazione della responsabilità extracontrattuale, ovvero, più propriamente, di quella contrattuale, con operatività dell'art.1218 c.c. –, queste andrebbero ritenute domande nuove, oramai precluse.

Comunque, difetterebbe ogni dimostrazione sul punto, risultando, tale verifica, oltretutto – a cagione della già rimarcata assenza di prova che il fatto sia avvenuto con le modalità dedotte successivamente dall'appellante, ovvero per condotte inopinatamente violente, ma per un normale scontro di gioco – del tutto irrilevante ai fini del nesso di causalità, posto che si è trattato di evenienza accidentalmente connaturale alla disciplina praticata.

Con la reiezione del gravame le spese vanno regolate secondo soccombenza come da dispositivo ex d.m. n.140 del 2012.

P.Q.M.

La Corte di appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:

- a) dichiara la contumacia di Ambrosanio Gennaro e Accampora Maria;
- b) rigetta l'appello;
- c) condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore degli appellati, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre iva e c.p.a..

Napoli, così deciso all'udienza del 26 febbraio 2014

Il cons. est.

dott. Francesco Notaro

Il Funzionario Giudiziario
Della Corte di Napoli

Il Presidente
dott. ssa Rosa Giordano

